



Unione dei Comuni

“Terre dell’Olio e del Sagrantino”

(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

Registro Generale n. 183

ORDINANZA N. 183 DEL 30-10-2016

Ufficio: UO POLIZIA STRADALE - GIUDIZIARIA E INFORTUNISTICA

Oggetto: EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA CASERCOLE NEL TRATTO ADIACENTE IL FABBRICATO CONTRADDISTINTO DAL CIVICO N. 15

IL RESPONSABILE UO POLIZIA STRADALE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

VISTO che - a seguito dell’evento sismico del 30 ottobre 2016 - su richiesta dei tecnici comunali, si è reso necessario chiudere al transito veicolare e pedonale un tratto di via CASERCOLE della frazione CANTALUPO di BEVAGNA, a causa della caduta sulla carreggiata di alcune parti murarie dal fabbricato contraddistinto civico n. 15;

RITENUTO - per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico - dover adottare CON URGENZA idoneo provvedimento per regolamentare il traffico veicolare e pedonale nella zona interessata;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della legge n. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTI l’art. 5 comma 3, l’art. 7, 1° comma - lettera a) e l’art. 37 del decreto legislativo n. 285/92;

VISTO l’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;

RILEVATA la propria competenza in virtù dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l’articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ORDINA

per le ragioni esposte in premessa, nella frazione **CANTALUPO** del Comune di **BEVAGNA**, la **SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE e PEDONALE**, in via **CASERCOLE**, nel tratto di strada adiacente il fabbricato contraddistinto dal civico n. 15.

Conseguentemente è istituito il **DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE** nei restanti tratti di via **CASERCOLE**, al fine di permettere ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni.

DEMANDA

- al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bevagna la delimitazione dell'area interessata alla messa in sicurezza dell'arco in argomento e l'apposizione e il mantenimento - in perfetta efficienza della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto con il presente provvedimento, al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, nonché a quanto stabilito dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo Tav. 66" - pubblicato sulla GU n. 226 del 26/09/2002;
- alle Forze di Polizia Locali e dello Stato, aventi funzioni di polizia stradale e competenza sul territorio comunale, di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/92;

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line (per la durata di 15 giorni);
- che copia della presente venga trasmessa:
 - alla Stazione Carabinieri di BEVAGNA;
 - al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di BEVAGNA;

AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il Cap. Ermelindo BARTOLI, Responsabile UO Polizia Stradale del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino";
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Perugia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE
UO POLIZIA STRADALE DEL CORPO DI PL
Cap. Ermelindo BARTOLI